



**REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE
DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ ECONOMICA E TECNICA
E DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE
CONTRATTUALE DELL'ARLeF**

Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale dell'ARLeF

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Oggetto e natura della valutazione di congruità

Art. 3 Procedure oggetto della valutazione di congruità

Art. 4 Criteri della valutazione di congruità

Art. 5 Competenza

Art. 6 Oggetto, natura e competenza dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'espressione della valutazione di congruità e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale nei contratti di appalto di cui è parte l'ARLeF.

Art. 2 Oggetto e natura della valutazione di congruità

1. La valutazione di congruità economica ha ad oggetto la verifica della congruità del corrispettivo contrattuale, intesa quale adeguatezza dello stesso rispetto ai valori di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto da stipulare, delle caratteristiche dell'operatore economico e delle modalità di esecuzione della prestazione.

2. La valutazione di congruità tecnica ha ad oggetto la verifica dell'adeguatezza tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, oggetto del contratto da stipulare. La verifica dell'adeguatezza tecnica è effettuata tenendo conto sia delle caratteristiche tecniche intrinseche della dotazione, sia della destinazione d'uso prevista nello specifico caso.

3. La valutazione di congruità è acquisita prima della stipulazione del contratto o di sue eventuali modifiche o integrazioni, ed è effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione da parte del soggetto competente di un apposito documento, conservato in originale nella pratica inerente al rispettivo contratto. Il decreto di approvazione del contratto dà atto della acquisizione della valutazione di congruità, se dovuta.

Art. 3 Procedure oggetto della valutazione di congruità

1. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica nei casi in cui il contraente sia stato individuato mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici.

2. La stipulazione dei contratti non è subordinata all'acquisizione della valutazione di congruità economica:

a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, le acquisizioni, gestite in esclusiva da un operatore economico, di spazi pubblicitari, di diritti d'autore o di sfruttamento di opere dell'ingegno, ovvero quando trattasi di beni o servizi di tipo artistico (compresi spettacoli e similari);

b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza. Fra le Centrali di Committenza è compresa anche la Centrale Unica di Committenza del Friuli Venezia Giulia (CUC FVG) istituita con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sia quando opera come stazione appaltante delegata ad aggiudicare appalti, sia come soggetto aggregatore della domanda;

- c) per gli acquisti di libri, CD, DVD e altri prodotti editoriali acquisiti direttamente dall'editore che, in tal caso, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara che i medesimi beni non sono acquisibili sul mercato a un prezzo inferiore rispetto a quello praticato all'ARLeF;
 - d) quando trattasi di beni o servizi acquisiti in applicazione del Regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa dell'ARLeF;
 - e) nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 92 del Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici).
3. Nei casi indicati al comma 1, la stipulazione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura di dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, è subordinata anche all'acquisizione della valutazione di congruità tecnica.

Art. 4 Criteri della valutazione di congruità

1. La valutazione di congruità economica è effettuata confrontando il corrispettivo contrattuale con almeno uno dei seguenti parametri:
- a) i prezziari, i listini, i tariffari, le rilevazioni statistiche, i manuali di rendiconto riferiti a contributi pubblici e simili applicabili al luogo di esecuzione del contratto. Nel caso gli stessi siano riferiti ad annualità precedenti, il loro valore economico va adeguato in applicazione dello strumento per il calcolo delle rivalutazioni monetarie messo a disposizione dall'Istat;
 - b) i prezzi desumibili dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - c) i prezzi praticati ad ARLeF per servizi simili;
 - d) i prezzi praticati ad altri soggetti per servizi simili;
 - e) i prezzi presenti sui siti internet di aziende che trattano beni e servizi simili;
 - f) con riferimento ai costi di personale, i corrispettivi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, tenendo conto degli oneri riflessi e di un margine di guadagno del 15%;
 - g) altri elementi di conoscenza.
2. Qualora il contratto abbia ad oggetto attività di promozione della lingua friulana, in alternativa ai criteri di cui al comma 1, può essere chiesto un parere al Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF.
3. Qualora, per la natura delle prestazioni oggetto del contratto, la valutazione di congruità risulti particolarmente complessa, la valutazione può essere svolta basandosi su una apposita consulenza scritta redatta da un tecnico o da un esperto competente in materia appositamente incaricato dall'ARLeF.
4. La valutazione di congruità tecnica delle dotazioni informatiche ad elevata complessità, diverse da quelle di largo consumo, è effettuata sulla base degli standard tecnologici adottati nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali e delle disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle dotazioni informatiche all'interno dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali.

Art. 5 Competenza della valutazione di congruità economica e della valutazione di congruità tecnica

1. La valutazione di congruità economica è espressa dal Direttore o dai titolari di posizione organizzativa, con riferimento ai contratti da essi stipulati.
2. La valutazione di congruità tecnica è espressa dal competente organo della Regione o dei suoi enti strumentali, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta entro i termini stabiliti, l'ARLeF concede ulteriori dieci giorni per effettuare la valutazione, trascorsi i quali senza riscontro, potrà procedere con l'acquisizione a prescindere dalla valutazione di congruità tecnica.

Art. 6 Oggetto, natura e competenza dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale

1. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale ha ad oggetto la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto.
2. La conformità della prestazione contrattuale si intende attestata con la sottoscrizione del decreto che dispone la liquidazione della spesa.
3. L'attestazione di conformità della prestazione contrattuale è espressa dal Direttore, con riferimento ai contratti da esso stipulati, oppure dai titolari di posizione organizzativa, con riferimento ai contratti da essi stipulati o di cui possano disporre la liquidazione.

**Il Direttore
dr. William Cisilino**

**Il Presidente
Eros Cisilino**